



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  
PROVINCIA DI VITERBO

**SERVIZIO AZIENDALE**

**COPIA**

DETERMINAZIONE N. 6 del 21.02.2017

*OGGETTO: Sconfinamento chiudenda sita in proprietà privata in loc. Roccaccia. Esecuzione accordo transattivo del 18.12.2003 stagione silvana 2016-2017.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE**

**Visto** il decreto commissariale n.2 in data 31.01.2017 con il quale ai sensi dell'art.109, comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.107;

**Premesso che:**

- questa Università Agraria annovera nel proprio patrimonio sezioni boschive in loc. Roccaccia utilizzate altresì per il pascolo del bestiame;
- i comparti pascolivi sono divisi da chiudende che necessitano periodicamente di manutenzione e ripristino al fine di garantire la funzionalità;
- la chiudenda che delimita la sezione boschiva Caprarecce confina con la proprietà privata Pacifici Alberto e Palmira;
- la suddetta recinzione è stata collocata, per un tratto identificato al N.C.T. al foglio 10 partt. 87-146-148, dentro la proprietà Pacifici Alberto e Palmira, in ragione dell'impossibilità di collocare il tratto di chiudenda sul confine a causa della fitta vegetazione e dell'accidentalità del terreno;

**Richiamata** la relazione redatta in data 16.07.2003 dal geom. Alessandro Brandi sulla base della quale è stato accertato con esattezza che il terreno sottratto dal tracciato della chiudenda ai sigg.ri Pacifici risulta pari a mq. 2400;

**Rilevato che** il Responsabile del Servizio Aziendale già in data 18.12.2003. al fine di compensare il danno subito dai sigg.ri Pacifici Alberto e Palmira, sottoscrisse un accordo direttamente con gli interessati in ragione del quale in via transattiva impegnava l'Ente a conferire a loro favore, quale compenso per la limitazione del godimento del terreno sottratto, un quantitativo di legna da ardere pari a 30 (trenta) quintali annui, per il tempo in cui resterà in posa l'attuale tratto di chiudenda che invade la proprietà privata del Sig.

Pacifici;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 232 del 6.12.2006 con la quale è stato approvato ex tunc il summenzionato accordo sottoscritto in data 18.12.2003 dall'allora Responsabile del Servizio Aziendale Giovanni Benvenuti con i proprietari del terreno confinante;

Ritenuto dare seguito anche per la corrente stagione 2016-2017, in ragione della motivazione di cui sopra, alla cessione a titolo transattivo di quintali trenta di legna da ardere pezzatura da un metro, a favore dei sigg.ri Pacifici Alberto e Palmira;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. B D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente:

**Visti:**

-lo Statuto vigente;

-il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **DETERMINA**

*per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto*

Cedere, in esecuzione dell'accordo intervenuto in data 18.12.2003 di cui in narrativa, come approvato con operatività ex tunc con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 232 del 6.12.2006. a favore dei Sig. Pacifici Alberto e Palmira trenta quintali di legna da ardere pezzatura da un metro, per la stagione 2016/2017;

Ribadire che la cessione di legna da ardere si configura quale compenso annuo in via transattiva per la limitazione del godimento del terreno di mq. 2.400 sottratto ai sigg.ri Pacifici Alberto e Paimira che viene tuttora pascolato dal bestiame bovino dell'Ente;

li suddetto materiale legnoso dovrà essere prelevato a propria cura dal sig. Pacifici Alberto presso il Centro Aziendale dell'Ente in loc. Roccaccia;

Demandare a diverso successivo provvedimento le determinazioni relative ad un opportuno intervento per lo spostamento a valle del tratto di chiudenda sul confine tra il demanio civico dell'Ente e la proprietà privata

Pacifici, al momento in cui sorgerà l'esigenza di ripristino della recinzione in quanto non più in grado di assicurare la tenuta;

Demandare al coordinatore del Servizio Aziendale, sig. Corrado Malatini, l'adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento.

Dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata, subordinatamente all'acquisizione del visto di regolarità contabile, resa ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione, non comportando assunzione di impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii. ed è immediatamente efficace;

Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Aziendale Maria Bellucci.

Tarquinia 21.02.2017

Il Responsabile  
F.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

Tarquinia 21.02.2017

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Maria Bellucci

### **PUBBLICAZIONE**

*Su attestazione del dipendente incaricato si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo di questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.*



Il Funzionario incaricato  
Maria Bellucci